



**OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA IN “VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO” E LAUREA MAGISTRALE INTERNAZIONE IN “VALORIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNAIN AREAS” E DEL POLO DI EDOLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO DENOMINATO UNIVERSITA’ DELLA MONTAGNA. ESAME ED APPROVAZIONE.**

#### **IL PRESIDENTE**

con l’assistenza del Segretario Generale

#### **DECISIONE**

LA PROVINCIA approva l’accordo per la gestione del corso di laurea in “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” e laurea magistrale internazionale in “Valorization and sustainable development of mountain areas” e del polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano denominato Università della Montagna.

#### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

*PREMESSO che:*

- ✓ la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e il Comune di Edolo, hanno istituito a Edolo, nell'anno 1996, mediante stipula di apposito Accordo di Programma, il Diploma Universitario di “Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura e valorizzazione del territorio montano” afferente all’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria;
- ✓ il Comune di Edolo a tale proposito aveva stipulato apposita convenzione con l’Università degli Studi di Milano, finalizzata al buon funzionamento di tale corso di studi universitari;
- ✓ a seguito della riforma del sistema universitario italiano, il Diploma universitario rilasciato dall’Università degli Studi di Milano – Polo di Edolo (UNIMONT), ha acquisito la qualifica di “Corso di laurea in valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” lasciando tuttavia inalterate le condizioni istitutive di cui al citato accordo;

- ✓ tale accordo è stato rinnovato a decorrere dagli Anni Accademici 2005/2006, 2014/2015, 2017/2018 e termina con l'Anno Accademico 2019/20;
- ✓ nel 2006 l'Università di Milano ha ampliato la sua presenza nella sede di Edolo affiancando al suddetto corso di laurea il "Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GeSDiMont)", attualmente nella forma di Centro di Ricerca Coordinato a cui partecipano diversi dipartimenti universitari afferenti all'Ateneo, con il compito di coordinare e sviluppare attività di ricerca scientifica, di base e applicata, inerente al territorio montano nel suo insieme;
- ✓ in data 29/07/2011 è stato stipulato un accordo di programma tra MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) e Università di Milano - Prot. Nr. 1293 - della durata di 5 anni indirizzato a sostenere e favorire il consolidamento e il potenziamento della sede di Edolo e la sua affermazione come "Università della Montagna" anche attraverso il coinvolgimento di altre Università italiane e istituzioni europee che si dedicano agli aspetti della montagna, divenendo un polo di riferimento nazionale e internazionale per la formazione e gli studi sulle tematiche montane;
- ✓ in occasione del rinnovo della convenzione nel 2014 si è ritenuto opportuno estendere il partenariato all'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane;
- ✓ la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia ha comunicato di non poter rinnovare il suo sostegno al corso di laurea a partire dall' a.a. 2017/18;
- ✓ con Decreto del Presidente n. 222 del 20/10/2020 è stato approvato un nuovo accordo per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 che ne definiva i contenuti economici ed impegni tra le parti al fine di garantire agli studenti iscritti il regolare completamento dell'iter didattico ed universitario;
- ✓ dall'anno accademico 2022-2023 l'offerta formativa si è ampliata attraverso l'attivazione di un nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas (LM-73). La nuova Laurea Magistrale è un percorso formativo multidisciplinare in lingua inglese che ha lo scopo di formare figure professionali con una conoscenza specifica del territorio montano e la capacità di promuovere e gestire la trasformazione, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse naturali e agro-forestali peculiari della montagna, in prodotti e servizi di valore economico e sociale.

## **ISTRUTTORIA**

*CONSIDERATO che* l'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 222/2020 è giunto a conclusione con l'anno accademico 2022/2023;

*PRESO ATTO che:*

- ✓ Il Comitato di Indirizzo si è riunito il 18 settembre 2023 ponendo all'ordine del giorno della riunione il rinnovo dell'accordo di programma;
- ✓ è intenzione delle parti, a fronte dei positivi risultati conseguiti, procedere alla stipula di un nuovo accordo che tenga conto della ridefinizione dei contenuti economici e nel contempo garantisca agli studenti iscritti il regolare completamento dell'iter didattico e

universitario;

- ✓ la Camera di Commercio di Brescia ha manifestato la disponibilità a rientrare nell'accordo;
- ✓ in occasione dei confronti relativi al rinnovo dell'accordo si è ritenuto opportuno estendere il partenariato a Regione Lombardia;
- ✓ le parti hanno raggiunto un accordo che prevede una revisione dei contenuti economici e della durata, rispetto al precedente accordo;
- ✓ l'accordo potrà essere esteso ad ulteriori enti;

*DATO ATTO che:*

- la Provincia di Brescia si impegna, per ogni annualità di vigenza dell'accordo, a corrispondere al Comune di Edolo la somma di € 80.000,00 quale quota di compartecipazione alle spese di gestione;
- il nuovo accordo ha validità per un quinquennio, a partire dall'anno accademico 2023-2024, e potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti, da perfezionarsi entro il termine dell'anno accademico 2027-2028.

*DATO ATTO* infine che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

*VISTO* il notevole interesse verso il corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano", manifestato dagli studenti, che, in misura sempre crescente provengono oltre che dalla provincia di Brescia anche da altre regioni del Paese, nonché le significative ricadute territoriali determinate dalle numerose professionalità formate dal corso di studio, che rendono l'esperienza universitaria edolese unica nel panorama nazionale e significativa a livello internazionale;

*CONSIDERATO che* è intenzione della Provincia di Brescia garantire la continuità delle azioni intraprese fino ad oggi per il buon andamento del Polo di Edolo denominato "Università della Montagna";

*VISTO* l'allegato "Accordo per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" e laurea magistrale internazionale in "Valorization and sustainable development of mountain areas" e del polo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano denominato Università della Montagna" che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato "A";

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

*VISTI:*

✓ la Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”;

✓ la Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto”;

## **PARERI**

*ACQUISITO* gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal:

✓ Dirigente responsabile del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB che attesta la regolarità tecnica;

✓ Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di gestione che attesta la regolarità contabile;

*ACQUISITO*, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

## **D E C R E T A**

1. *DI APPROVARE*, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “Accordo per la gestione del corso di laurea in “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” e laurea magistrale internazionale in “Valorization and sustainable development of mountain areas” e del polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano denominato Università della Montagna” identificato come allegato “A” al presente decreto;

2. *DI DEMANDARE* al Direttore del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

3. *DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;*

4. *DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.*

### **IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO**

Inoltre, data la necessità di programmare tempestivamente le attività previste dall'accordo;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

### **D E C R E T A**

1. *DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.*

### **ALLEGATO**

A) Accordo per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" e laurea magistrale internazionale in "Valorization and sustainable development of mountain areas" e del polo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano denominato Università della Montagna.

Brescia, li 12-10-2023

IL PRESIDENTE  
EMANUELE MORASCHINI

**ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA IN  
"VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
MONTANO" E LAUREA MAGISTRALE INTERNAZIONALE IN "VALORIZATION  
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS" E DEL POLO DI  
EDOLO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DENOMINATO UNIVERSITÀ  
DELLA MONTAGNA**

**TRA**

La **Regione Lombardia** con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Avv. Attilio Fontana;

La **Provincia di Brescia** con sede in Brescia, piazza Paolo VI, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Sig. Emanuele Moraschini;

La **Comunità Montana di Valle Camonica** con sede in Breno, Piazza Tassara 3, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Sig. Alessandro Bonomelli;

Il **Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica** con sede in Breno, Via Aldo Moro, rappresentato dal presidente e legale rappresentante Sig. Alessandro Bonomelli;

Il **Comune di Edolo** con sede in Edolo, largo Mazzini 1, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante dott. Luca Masneri;

L'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane**, con sede in Edolo, Via Porro 27, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. Luca Masneri;

**E**

L'**Università degli Studi di Milano** (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – Pec unimi@postecert.it), con sede legale in Milano alla via Festa del Perdono n.7, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo (d'ora innanzi "UNIMI");

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

**PREMESSO CHE**

- la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia, la

Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e il Comune di Edolo, hanno istituito a Edolo, nell'anno 1996, mediante stipula di apposito Accordo di Programma, il Diploma Universitario di "Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura e valorizzazione del territorio montano" afferente all'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria;

- il Comune di Edolo a tale proposito aveva stipulato apposita convenzione con l'Università degli Studi di Milano, finalizzata al buon funzionamento di tale corso di studi universitari;
- a seguito della riforma del sistema universitario italiano, il Diploma universitario rilasciato dall'Università degli Studi di Milano – Polo di Edolo (UNIMONT), ha acquisito la qualifica di "Corso di laurea in valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" lasciando tuttavia inalterate le condizioni istitutive di cui al citato accordo;
- tale accordo è stato rinnovato a decorrere dagli Anni Accademici 2005/2006, 2014/2015, 2017/2018 e termina con l'Anno Accademico 2019/20;
- nel 2006 l'Università di Milano ha ampliato la sua presenza nella sede di Edolo affiancando al suddetto corso di laurea il "Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GeSDiMont)", attualmente nella forma di Centro di Ricerca Coordinato a cui partecipano diversi dipartimenti universitari afferenti all'Ateneo, con il compito di coordinare e sviluppare attività di ricerca scientifica, di base e applicata, inerente al territorio montano nel suo insieme;
- il notevole interesse verso il corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano", manifestato dagli studenti, che, in misura sempre crescente provengono oltre che dalla provincia di Brescia anche da altre regioni del Paese, nonché le significative ricadute territoriali determinate dalle numerose professionalità formate dal corso di studio, rendono l'esperienza universitaria edolese unica nel panorama nazionale e significativa a livello internazionale;
- in data 29/07/2011 è stato stipulato un accordo di programma tra MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) e Università di Milano – Prot. Nr. 1293 - della durata di 5 anni indirizzato a sostenere e favorire il consolidamento e il potenziamento della sede di Edolo e la sua affermazione come "Università della Montagna" anche attraverso il coinvolgimento di altre Università italiane e istituzioni europee che si dedicano agli aspetti della montagna, divenendo un polo di riferimento

- nazionale e internazionale per la formazione e gli studi sulle tematiche montane;
- in occasione del rinnovo della convenzione nel 2014 si è ritenuto opportuno estendere il partenariato all'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane;
  - la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia ha comunicato di non poter rinnovare il suo sostegno al corso di laurea a partire dall' a.a. 2017/18;
  - che dall' anno accademico 2022-2023 l'offerta formativa si amplia attraverso l'attivazione di un nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas (LM-73). La nuova Laurea Magistrale è un percorso formativo multidisciplinare in lingua inglese che ha lo scopo di formare figure professionali con una conoscenza specifica del territorio montano e la capacità di promuovere e gestire la trasformazione, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse naturali e agro-forestali peculiari della montagna, in prodotti e servizi di valore economico e sociale.
  - che in occasione del presente rinnovo della convenzione si è ritenuto opportuno estendere il partenariato a Regione Lombardia;
  - è intenzione delle parti, a fronte dei positivi risultati conseguiti, procedere alla stipula di un nuovo accordo che tenga conto della ridefinizione dei contenuti economici, e nel contempo garantisca agli studenti iscritti il regolare completamento dell'iter didattico e universitario;
  - le parti hanno raggiunto un accordo che prevede una revisione dei contenuti economici e della durata, rispetto al precedente accordo;
  - tale accordo di partenariato potrà essere esteso ad ulteriori enti;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo di Programma è la definizione dei rapporti e della partecipazione finanziaria dei soggetti sottoscrittori finalizzata alla gestione del Polo



universitario di Edolo denominato Università della Montagna che oggi vede attivi il Corso di Laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” e corso di Laurea Magistrale internazionale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas (LM-73) e il CRC GeSDiMont.

2. La Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, il Comune di Edolo, l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane, si impegnano a garantire le necessarie risorse finanziarie per il buon funzionamento del Polo, come specificato nell’art. 3. In particolare, tali risorse verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche, seminarie, divulgative e di interazione con il territorio.

3. Il Comune di Edolo si impegna a:

a) garantire all’Università degli Studi di Milano la disponibilità degli spazi necessari per l’espletamento dell’attività prevista nel presente accordo:

- con riguardo al contratto di locazione, stipulato dal 9.12.2020 e in scadenza in data 8.12.2026, registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 05.01.2021 al n. 3165 avente ad oggetto una porzione immobiliare sita nel comune di Edolo (BS) in via Alessandro Morino n. 10;

- con riguardo al comodato stipulato il 01.10.2020 e in scadenza in data 30.9.2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n. 34385/23 avente ad oggetto una porzione immobiliare sita nel comune di Edolo (BS) in via Alessandro Morino n. 5;

b) mantenere la copertura costante del servizio di segreteria; al finanziamento della spesa si provvede con le risorse di cui al successivo art. 3.

4. L’Università degli Studi di Milano si impegna a:

a. organizzare e svolgere, presso il Polo di Edolo, per mezzo del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - DiSAA quale referente principale dei corsi di laurea erogati, le proprie attività didattiche assumendo tutti gli adempimenti amministrativi propri, nonché la responsabilità circa l’organizzazione e il regolare svolgimento dei corsi ivi sostenuti;

b. garantire la docenza attraverso il proprio personale di ruolo e a contratto nel rispetto delle prerogative concorsuali;

c. stipulare un nuovo contratto di locazione con il comune di Edolo alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto in scadenza, previa autorizzazione a contrarre da parte dei

competenti organi dell'Università degli Studi di Milano;

- d. prorogare il contratto di comodato in essere con il comune di Edolo alle medesime condizioni contrattuali sino al termine del presente accordo;
- e. individuare figure tecniche, amministrative e di ricerca (Borse per Giovani Promettenti, Dottorandi, Assegni di Ricerca, Ricercatori), da destinare specificatamente al Polo di Edolo, con funzioni di assistenza ai laboratori didattici e di coordinamento e raccordo tra l'attività del polo UNIMONT;
- f. promuovere l'attivazione di start up e spin off;
- g. partecipare attivamente alla rete scolastica locale della Valle Camonica (CCSS) al fine di dare un contributo all'arricchimento e alla finalizzazione dei percorsi formativi attuati dagli istituti scolastici del territorio, in una logica di sistema e di continuità curriculare;
- h. attraverso i tirocini previsti dal Piano degli Studi da svolgere presso gli Enti e le Aziende locali partecipare, in accordo e su indicazione degli enti pubblici sottoscrittori del presente atto, ad attività di laboratorio e di campo inerenti gli aspetti agrari, forestali, d'allevamento, di trasformazione dei prodotti agroalimentari e di biodiversità, collaborare a studi inerenti modelli di governance, di sviluppo e di valorizzazione del territorio, compreso quello di tipo turistico, con specifico riferimento al territorio degli enti stessi, partecipare a progetti di ricerca e di sviluppo territoriale di carattere provinciale, regionale, nazionale ed europeo, partecipare ad attività di scambio internazionale tra ricercatori e studenti, anche nell'ambito del volontariato e della cittadinanza attiva. Il piano delle attività congiunte viene definito da un Tavolo tecnico (di cui al successivo art. 5).

5. La Regione Lombardia, si impegna a:

- a. promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del territorio montano
- b. far conoscere il Corso di Laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" e Laurea Magistrale internazionale in "Valorization and sustainable development of mountain areas";
- c. coinvolgere gli Enti del sistema regionale in azioni a supporto del percorso formativo.

### **Art. 3 - Oneri delle parti**

- 1. Per tutta la durata quinquennale dell'accordo, stabilita nell'art. 4, le parti partecipano in solido

alle spese di gestione quantificate attualmente in euro 1.075.000,00 (diconsi unmilionesettantacinquemila/00).

2. Per ogni annualità di 215.000,00 euro, pertanto, ciascuna Parte corrisponderà al Comune di Edolo le seguenti somme:

- Provincia di Brescia € 80.000,00
- Comunità Montana di Valle Camonica € 50.000,00
- Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica € 50.000,00
- Comune di Edolo € 20.000,00
- Unione delle Alpi Orobie Bresciane € 15.000,00

3. Il Comune di Edolo è individuato dalle altre Parti del presente Accordo quale soggetto deputato alla programmazione e gestione amministrativa dell'utilizzo delle risorse, in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Milano.

4. Il Comune si impegna a relazionare periodicamente alle Parti, in sede di Comitato di indirizzo, circa l'utilizzo delle risorse a disposizione.

5. Le Parti di cui sopra si impegnano a versare al Comune di Edolo la propria quota annua di compartecipazione alle spese in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile e il saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 4 - Durata e eventuale rinnovo**

1. Il presente accordo ha validità per un quinquennio, a partire dall'anno accademico 2023-2024, potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti, da perfezionarsi entro il termine dell'anno accademico 2027-2028.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

#### **Art. 5 - Tavolo tecnico**

1. Il Tavolo tecnico è composto dal Presidente del Corso di Laurea, dal direttore del Centro di ricerca Coordinato "GeSDiMont", dal Direttore del DiSAA o suo delegato, dall'Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione o suo delegato di Regione Lombardia, dai Responsabili dei settori Agricoltura, Bonifica, Parco Adamello, Innovazione e Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, dal Responsabile del settore Formazione della Provincia di

Brescia e dal Sindaco del Comune di Edolo o suo delegato.

2. Il Tavolo tecnico si riunisce non meno di una volta all'anno, viene convocato dall'Università degli Studi di Milano, anche su richiesta degli altri Enti partecipanti e potrà svolgersi telematicamente.

3. È compito del Tavolo tecnico redigere ed aggiornare annualmente il Piano delle attività congiunte riguardanti il presente accordo secondo le linee generali espresse all'art. 2, compresa l'organizzazione di convegni e momenti informativi di interesse per il territorio che facilitino la diffusione della conoscenza dei progetti locali, e favoriscano lo scambio e la diffusione di buone prassi locali.

#### **Art. 6 - Monitoraggio delle attività**

1. Il monitoraggio delle attività in merito all'attuazione del presente Accordo di Programma viene svolto da un Comitato di indirizzo composto da un rappresentante per ognuno degli Enti Pubblici sottoscrittori e per l'Università degli Studi di Milano, dal Presidente del Corso di laurea, dal Direttore del DiSAA, dal Direttore del CRC "Gesdimont", dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e dal Rettore o da un suo delegato. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Sindaco del Comune di Edolo o da persona dallo stesso nominata.

2. Compete al Presidente la convocazione del Comitato di indirizzo anche su richiesta dei singoli sottoscrittori del presente Accordo di programma. Il Comitato di indirizzo è anche competente a contribuire con indicazioni e suggerimenti alla definizione e all'aggiornamento del Piano previsto all'art. 5.

3. I verbali delle riunioni del Comitato vengono trasmessi a cura del Comune di Edolo che svolge anche le funzioni di segreteria tecnica del Comitato medesimo, agli Enti sottoscrittori per l'assunzione degli atti conseguenti.

#### **Art. 7 - Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dei soggetti partecipanti, dichiarata sulla base di apposito procedimento di messa in mora ovvero di procedimenti di arbitrato rituale, il Presidente del Comitato di indirizzo può disporre interventi sanzionatori per l'attivazione di procedure sostitutive.

## **Art. 8 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso le rispettive strutture.

2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

## **Art. 9 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali delle altre Parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le altre parti del presente accordo garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **Art. 10 - Codice Etico e prevenzione della corruzione**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si

conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Università e consultabile sul sito web dell'Ateneo.

3. Le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

2. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo Quadro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

#### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 14 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 15 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti in solido.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per la Regione Lombardia

Il Presidente

Avv. Attilio Fontana

Per la Provincia di Brescia

Il Presidente

Sig. Emanuele Moraschini

Per la Comunità Montana di Valle Camonica

Il Presidente

Sig. Alessandro Bonomelli

Per il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Il Presidente

Sig. Alessandro Bonomelli

Per il Comune di Edolo

Il Sindaco

Dott. Luca Masneri

Per l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane

Il Presidente

Dott. Luca Masneri

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Rettore

Prof. Elio Franzini